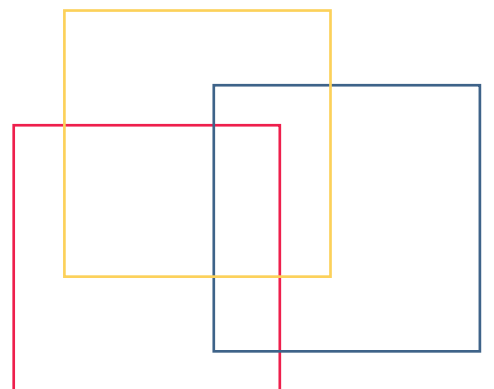




Cos'è la Convenzione OIL sul lavoro domestico?



Al pari degli altri lavoratori i lavoratori domestici hanno diritto a un lavoro dignitoso. Il 16 giugno 2011, la Conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, anche denominata Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189).

Cos'è la Convenzione n. 189?

Cos'è una Convenzione dell'OIL?



Un trattato adottato dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, composta dai delegati dei governi, dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati dagli Stati membri dell'OIL.

Di cosa tratta la Convenzione n. 189?



La Convenzione n. 189 offre una protezione specifica ai lavoratori domestici, stabilisce diritti e principi di base e richiede agli Stati di adottare una serie di misure al fine di rendere effettivo il lavoro dignitoso per i lavoratori domestici.

Cosa significa ratificare una Convenzione?



Quando un Paese ratifica una Convenzione, il suo governo si impegna formalmente ad adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione e a riportare periodicamente all'OIL sulle misure adottate a livello nazionale per l'applicazione dei contenuti della Convenzione.

Raccomandazione n. 201: in che modo è collegata alla Convenzione?



La Raccomandazione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici n. 201, anch'essa adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro del 2011, integra la Convenzione n. 189. Diversamente dalla Convenzione, la Raccomandazione n. 201 non è soggetta a ratifica. La Raccomandazione fornisce orientamenti pratici su eventuali misure giuridiche e di altro tipo che sono necessarie per attuare i diritti e i principi stabiliti dalla Convenzione.

Come deve essere attuata la Convenzione?



La Convenzione può essere attuata ampliando o adattando i contenuti di leggi, i regolamenti e altre misure esistenti nel Paese o adottando nuove misure per i lavoratori domestici. Alcune delle misure previste dalla Convenzione possono essere adottate progressivamente.

Che cos'è il lavoro domestico?



La Convenzione n. 189 definisce il lavoro domestico come “il lavoro svolto in o per una o più famiglie”. Il lavoro può includere mansioni come la pulizia della casa, cucinare, lavare e stirare i vestiti, prendersi cura dei bambini o degli anziani o malati, il giardinaggio, garantire la sicurezza della casa, lavorare come autista per la famiglia, o anche prendersi cura di animali domestici.

Chi è il destinatario della Convenzione n. 189?

Chi sono i lavoratori domestici?



Secondo la Convenzione, il lavoratore domestico è “ogni persona che svolge un lavoro domestico nell’ambito di un rapporto di lavoro”.

Un lavoratore domestico può lavorare a tempo pieno o a tempo parziale; può essere impiegato da una sola famiglia o da più datori di lavoro; può risiedere in un alloggio fornito dalla famiglia (lavoratore residente nel luogo di lavoro) o nel proprio alloggio (lavoratore non residente nel luogo di lavoro). Un lavoratore domestico può lavorare in un paese del quale non ha cittadinanza.

La Convenzione n. 189 si rivolge a tutti i lavoratori anche se, in condizioni tassativamente previste e in via del tutto eccezionale, gli Stati possono decidere di escludere alcune categorie di lavoratori.

Chi è il datore di lavoro del lavoratore domestico?



Il datore di lavoro del lavoratore domestico può essere un membro della famiglia per la quale viene svolto il lavoro o un’agenzia o un’impresa che assume lavoratori domestici e li assegna a lavorare presso delle famiglie.

Nell'attuazione della Convenzione, saranno consultati i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro?



Le disposizioni della Convenzione devono essere attuate in consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative (articolo 18 della Convenzione). Inoltre, la Convenzione richiede ai governi di consultare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, laddove esistano, le organizzazioni che rappresentano i lavoratori domestici e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro dei lavoratori domestici su quattro aspetti previsti dalla norma internazionale del lavoro in questione: (i) identificazione delle categorie di lavoratori che sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione; (ii) misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (iii) misure sulla sicurezza sociale; (iv) misure per proteggere i lavoratori da pratiche abusive da parte di agenzie private d'intermediazione del lavoro (articoli 2, 13 e 15).

Cosa possono fare i lavoratori domestici per godere delle protezioni offerte dalla Convenzione n. 189?

La Convenzione n. 189 riconosce i diritti fondamentali dei lavoratori domestici e stabilisce standard di base sul lavoro. I lavoratori domestici possono:

- organizzarsi e mobilitarsi a sostegno della ratifica e dell'attuazione della Convenzione da parte dei loro governi;
- utilizzare le disposizioni della Convenzione e della Raccomandazione per promuovere la modifica della legislazione e migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori domestici, indipendentemente dal fatto che il paese in cui lavorano abbia o meno ratificato la Convenzione n. 189.



Quali sono le norme minime stabilite dalla Convenzione n. 189 per i lavoratori domestici?



Diritti principali sul lavoro per i lavoratori domestici

- Promozione e tutela dei diritti umani di tutti i lavoratori domestici (Preambolo e articolo 3).
- Rispetto e protezione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro:
 - a) libertà di associazione e effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva;
 - b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
 - c) abolizione del lavoro minorile;
 - d) eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e professione (articoli 3, 4, 11).
- Protezione efficace contro ogni forma di abuso, molestia e violenza (articolo 5).
- Condizioni di lavoro eque e condizioni di vita dignitose (articolo 6).

Informazione sui termini e le condizioni di lavoro



- I lavoratori domestici devono essere informati in maniera facilmente comprensibile sui termini e le condizioni del loro lavoro, preferibilmente per mezzo di un contratto scritto (articolo 7).

Orario di lavoro



- Misure volte a garantire l'uguaglianza di trattamento tra i lavoratori domestici e l'insieme dei lavoratori rispetto al normale orario di lavoro, alla compensazione del lavoro straordinario, ai periodi di riposo giornaliero e settimanale e al congedo annuale retribuito (articolo 10).
- Periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (articolo 10).
- Termini relativi alle ore di reperibilità (periodi durante i quali i lavoratori domestici non possono disporre liberamente del loro tempo e sono reperibili al fine di adempiere ad eventuali richieste della famiglia) (articolo 10).



Retribuzione

- Salario minimo se esiste un salario minimo per l'insieme dei lavoratori (articolo 11).
- La corresponsione della retribuzione dev'essere effettuata in contanti, direttamente al lavoratore, e almeno una volta al mese. Il pagamento tramite bonifico bancario o assegno, se previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi, o con l'assenso del lavoratore (articolo 12).
- Il pagamento in natura è consentito solo ed esclusivamente nei casi in cui: (i) si tratti di una percentuale limitata della retribuzione; il valore equivalente a quello monetario sia giusto e ragionevole; i beni o servizi oggetto del compenso in natura riguardino l'uso e il beneficio personale del lavoratore. Ciò significa che gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione non devono essere considerati come pagamento in natura, ma come strumenti che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori senza alcun costo per lo svolgimento delle mansioni lavorative (articolo 12).
- Le commissioni applicate dalle agenzie private per l'impiego non possono essere dedotte dalla retribuzione del lavoratore (articolo 15).



Salute e sicurezza sul lavoro

- Diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre (articolo 13).
- Debbono essere attuate le misure a garanzia della salute e la sicurezza sul lavoro (articolo 13).



Sicurezza sociale

- Sicurezza sociale a protezione del lavoratore, della, comprese le prestazioni di maternità (articolo 14).
- Condizioni che non siano meno favorevoli di quelle applicabili all'insieme dei lavoratori (articolo 14).



Norme riguardanti il lavoro domestico svolto dai minori

- Obbligo di fissare un'età minima per il lavoro domestico (articolo 4).
- Lavoratori domestici di età compresa tra i 15 ae i 18 anni — il loro lavoro non deve precludere l'istruzione obbligatoria o compromere le possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale (articolo 4).

Norme riguardanti i lavoratori che risiedono nel luogo in cui si svolge il lavoro



- Condizioni di vita dignitose che rispettano la vita privata dei lavoratori (articolo 6).
- Libertà del lavoratore di raggiungere un accordo con i loro datori di lavoro o potenziali datori di lavoro sul risiedere o meno nel luogo in cui si svolge il lavoro (articolo 9).
- Nessun obbligo a rimanere con la famiglia o con i membri della famiglia durante i periodi di riposo o di congedo (articolo 9).
- Diritto di rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d'identità (articolo 9).
- Definizione dei termini relativi alle ore di reperibilità (articolo 10).

Norme riguardanti i lavoratori domestici migranti



- Un contratto di lavoro per iscritto valido nel paese nel quale il lavoro viene svolto o un'offerta di lavoro scritta, prima d'intraprendere il viaggio per il paese nel quale si lavorerà (articolo 8).
- Condizioni chiare in virtù delle quali i lavoratori domestici hanno diritto al rimpatrio al termine del periodo di lavoro (articolo 8).
- Protezione dei lavoratori domestici da pratiche fraudolente da parte delle agenzie private per l'impiego (articolo 15).
- Cooperazione tra i paesi di origine e di destinazione in modo da assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione ai lavoratori domestici migranti (articolo 8).

Agenzie private per l'impiego



Misure da attuare (articolo 15):

- regolare il funzionamento delle agenzie private per l'impiego;
- assicurare che esistano meccanismi efficaci per l'esame delle denunce dei lavoratori domestici;
- se del caso e in collaborazione con altri Paesi, fornire un'adeguata protezione dei lavoratori domestici e prevenire gli abusi;
- considerare la stipula di accordi bilaterali o multilaterali o regionali al fine di prevenire abusi e pratiche fraudolente.



Risoluzione delle controversie, denunce, attuazione

- Accesso effettivo a tribunali o altri meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi meccanismi accessibili di denuncia (articolo 17).
- Misure da attuare per garantire il rispetto della legislazione nazionale per la protezione dei lavoratori domestici, comprese le misure di ispezione del lavoro. Al riguardo, la Convenzione riconosce la necessità di conciliare il diritto alla protezione dei lavoratori domestici e il diritto alla vita privata dei membri della famiglia (articolo 17).



GIUSTIZIA SOCIALE
LAVORO DIGNITOSO

Contatti:

Ufficio OIL per l'Italia e San Marino
Via Parnisperna 28 - 00184 Roma
tel. 06 6784 334
rome@ilo.org
<https://www.ilo.org/rome>

Dipartimento sulle Condizioni di Lavoro e l'Uguaglianza
<https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang-en/index.htm>